



REGIONE PIEMONTE  
**COMUNE DI MOROZZO**

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P.12040 Te1.0171.77.20.01 Te1efax 0171.77.24.77 Cod.Fisc.00511010043

Sito Web: [www.comune.morozzo.cn.it](http://www.comune.morozzo.cn.it)

E-Mail: [protocollo@comune.morozzo.cn.it](mailto:protocollo@comune.morozzo.cn.it)

P.e.c.: [comune.morozzo@multipec.it](mailto:comune.morozzo@multipec.it)

## **Ordinanza n. 338**

**OGGETTO: Divieto di vendita, somministrazione, trasporto e/o detenzione di contenitori in vetro nell'area degli impianti sportivi comunali durante lo svolgimento della manifestazione "Beach Fest 2019" del 29/06/2019.**

### **IL SINDACO**

- Premesso che in data 29/06/2019 si svolgerà in Morozzo, presso l'area degli impianti sportivi comunali, la manifestazione denominata "Beach Fest 2019" consistente in un torneo di beach volley, a carattere non competitivo, in occasione del quale verrà realizzato un pubblico spettacolo avente carattere musicale;
- Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché al fine di evitare che nell'ambito della stessa si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;
- Richiamata la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 con la quale sono stati predisposti i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza da rispettare in occasione di manifestazioni pubbliche;
- Preso atto della relazione tecnica Safety-Security presentata in data 25/06/2019 dall'Associazione Turistica Pro Loco di Morozzo, promotrice dell'evento;
- Considerato che la vendita, la somministrazione, il trasporto e/o la detenzione di contenitori in vetro all'interno dell'area degli impianti sportivi costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sull'area pubblica, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- Considerato che l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92 e come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 115/2011, assegna al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 laddove, ai fini di cui al citato art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, definisce l'incolumità pubblica come "*integrità fisica della popolazione*";
- Ritenuto necessario, al fine di prevenire ed eliminare i citati gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 che vieti a chiunque la vendita, la somministrazione, il trasporto e/o la detenzione di contenitori in vetro all'interno dell'area degli impianti sportivi durante lo svolgimento della manifestazione;

- Rilevato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 4, è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Cuneo ai fini della predisposizione degli strumenti necessari all'attuazione della presente ordinanza,

### **ORDINA**

**per i motivi espressi in premessa, in occasione della manifestazione "Beach Fest 2019" che si terrà il giorno 29/06/2019 presso l'area degli impianti sportivi comunali, che sia fatto divieto a chiunque di vendere, somministrare, trasportare e/o detenere contenitori in vetro dalle ore 08:00 del giorno 29/06/2019 fino alle ore 01:00 del giorno 30/06/2019.**

### **DISPONE**

- che il presente provvedimento sia notificato all'Associazione Turistica Pro Loco di Morozzo e a US Circolo Ricreativo A.S.D. Morozzo;
- che l'Associazione Turistica Pro Loco di Morozzo adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
  - Comando Stazione Carabinieri di Morozzo;
  - Questura di Cuneo;
  - Prefettura di Cuneo;
- che del presente provvedimento venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Morozzo.

### **AVVERTE**

che contro il presente provvedimento sono ammessi:

- ricorso amministrativo gerarchico innanzi il Prefetto di Cuneo entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notizia certa del provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 1 e 2, del D.P.R. 1199/1971;
- Ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica decorsi 90 giorni dal radicamento del ricorso gerarchico innanzi il Prefetto;

che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 650 c.p..

Morozzo, li 26 giugno 2019



**IL SINDACO**  
**Mauro FISSORE**